



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOMINE DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario DELLI PRISCOLI -Primo Presidente f.f.-

Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -

Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -

Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -

Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -

Dott. Michele VARRONE - Consigliere -

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -

Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -

Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

BERTACCINI NICOLETTA, (assistitua dal curatore avv.

Riccardo Ferniani) elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI COLLI PORTUENSI 94, presso lo studio

dell'avvocato ALFREDO VITI, rappresentata e difesa

dall'avvocato VITTORIO CASALI, giusta delega a margine

del ricorso;

2004 - *ricorrente* -

652 **contro**

Oggetto

*Cancellazione
albo avvocati*

R.G.N. 14591/03

Cron. 29125

Rep.

Ud. 08/07/04

**ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 2
MATERIA DISCIPLINARE**



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, in
persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE
FLAMINIO 46 PAL I, presso lo studio legale GREZ E
ASSOCIATI S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato
GILBERTO GUALANDI, giusta delega a margine del
controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la decisione n. 43/03 del Consiglio nazionale
forense, depositata il 29/03/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/07/04 dal Consigliere Dott. Raffaele
FOGLIA;

udito l'Avvocato Gilberto GUALANDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con delibera del 17.6.2002, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna procedeva alla cancellazione dall'Albo dell'avv. Nicoletta Bertaccini nei cui confronti il Tribunale di Bologna aveva, con sentenza del 7.6.2001, pronunciato l'inabilitazione ai sensi dell'art. 415 c.c..

Tale delibera veniva impugnata dalla Bertaccini sostenendo che l'art.17, n. 2 del r.d.l. 27.11.1933, n. 1578 sulla cui violazione era basata la delibera del Consiglio dell'Ordine, doveva ritenersi abrogato dall'art. 1 della legge 24.2.1997, n. 27 soppressiva dell'Albo dei Procuratori. Assumeva, inoltre la ricorrente di essere ancora il possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 17, essendo ancora sub iudice la sua capacità di intendere e di volere, avendo proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, nonché ricorso, ex art. 426 c.c. al fine di ottenere dallo stesso Tribunale l'autorizzazione all'esercizio della professione forense.

Con decisione del 29.3.2003 il C.N.F. – su conforme parere del P.M. – respingeva il ricorso osservando che il provvedimento di inabilitazione pronunciato dal Tribunale di Bologna – esecutivo ex lege – privava l'interessata del requisito essenziale per l'esercizio del patrocinio legale, costituito, appunto dal godimento dei diritti civili.

Avverso detta decisione la Bertaccini ha proposto ricorso per cassazione a queste Sezioni Unite, sulla base di un unico motivo, formulando altresì istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Resiste con controricorso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna cui il ricorso principale era stato notificato in esecuzione dell'ordinanza pronunciata da queste Sezioni Unite ai sensi dell'art. 331 c.p.c. ←

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che l'istanza di sospensione della decisione del CNF proposta dalla ricorrente è stata disattesa da queste Sezioni Unite con ordinanza del 3.12.2003, n. 18509.

Lamenta la ricorrente l'erronea interpretazione dell'art. 17, n.2 del r.d.l. n. 1578 del 1933, osservando che l'inabilitazione pronunciata dal Tribunale di Bologna non impedisce l'iscrizione all'Albo, laddove l'interpretazione "estensiva" adottata dal CNF contrasta con il principio – di rango costituzionale – della tassatività delle infrazioni e delle relative sanzioni.

Il ricorso non merita accoglimento.

Va tenuto presente che queste Sezioni Unite, con ordinanza del 20.11.2003, notificata alla ricorrente in data 12.2.2004, ha ^{muo} ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avendo la ricorrente notificato il ricorso soltanto nei confronti del CNF e del Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione.

Il Consiglio intimato ha eccepito l'irricevibilità, o l'improcedibilità del ricorso sul presupposto della tardività della relativa notifica, ma anche questa deduzione non può essere condivisa.

La tesi, infatti, si richiama ad una non recente giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, dovendo il ricorso contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare essere notificato nell'unico termine all'uopo stabilito (artt. 56 del r.d.l. n. 1578/1933 e 66 del 22.1.1934, n. 37) sia al Consiglio dell'Ordine che ha adottato il provvedimento impugnato che al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella loro qualità di contraddittori necessari, resta esclusa ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio (Cass. ssuu, 15.7.1998, n. 4636; Cass. ssuu., 17.12.1983, n. 7452, e Cass.,ssuu., 7.7.1977, n. 3014).

Sennonché tale orientamento è stato abbandonato da queste Sezioni Unite, rilevandosi che la disciplina dettata dalle disposizioni appena richiamate, “senza nulla stabilire in ordine alla inosservanza di quel termine a seguito della notifica della impugnazione ad uno solo dei predetti contraddittori, non comporta deroga all’art. 331 c.p.c. , con la conseguenza che in tal caso, ove l’impugnazione sia stata tempestivamente notificata ad almeno uno di quei contraddittori, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quello pretermesso” (Cass. ssuu., 1.2.1991, n. 110; giurisprudenza ormai costante), nell’unico, e perentorio, termine fissato dal giudice.

Nel merito la censura è assolutamente inconsistente rilevandosi appena che la legge 24.2.1997, n. 27, nel sopprimere l’Albo dei procuratori legali e dettando nuove disposizioni in materia di esercizio della professione forense non ha introdotto alcuna modifica al previgente art.17 della legge del 1933 in ordine ai requisiti soggettivi più importanti, tra i quali il pieno esercizio dei diritti civili (la cui carenza è alla base del provvedimento di cancellazione disposto dall’Ordine degli Avvocati di Bologna nei confronti della ricorrente) e la condotta “specchiatissima ed illibata”.

Il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, respinge il ricorso e pone a carico della ricorrente le spese del presente giudizio pari ad €. 100, oltre ad €. 1.500,00 per onorari, spese generali ed accessori come da legge.

Così deciso in Roma, l’8 luglio 2004

Il Consigliere estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
10 SET. 2004



OGGI,
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 2
MATERIA DISCIPLINARE